



---

A: ENEL Green Power Italia S.r.l.

e p.c.

Comune di Monteverdi Marittimo (PI)

ARPAT – Settore VIA /VAS

*REGIONE TOSCANA*

Settore Miniere

**OGGETTO:** [GeA: 4971] D.Lgs. 152/2006 art.6 commi 9 e 9 bis, L.R. 10/2010, art. 58. Progetto di sostituzione di quadri di alimentazione elettrica e modifica alle vie cavi dell'impiantistica a boccapozzo esistente sulla postazione Canneto 4, ubicata nel Comune di Monteverdi Marittimo (PI). Proponente: Enel Green Power S.r.l. Esiti valutazione preliminare.

In relazione alla richiesta di valutazione preliminare circa la sottoponibilità alle procedure di VIA, pervenuta da codesta Società il 28/02/2025, protocollo regionale n. 139766, in merito al progetto di modifica indicato in oggetto, si comunica quanto segue.

#### Inquadramento amministrativo

Le attività geotermiche di coltivazione in oggetto ricadono alla lettera v) dell'allegato III alla parte seconda del D.lgs. 152/2006.

La concessione di coltivazione denominata "Canneto" è stata conferita con D.M. 21/10/1994 interessante le Provincie di Pisa, Siena e Grosseto, alla società Enel S.p.A. (ora Enel Green Power Italia S.r.l.).

Le attività geotermiche sono attualmente in esercizio.

#### Caratteristiche dell'impianto allo stato attuale

La postazione dei pozzi geotermici denominata "Canneto 4" è in esercizio; i pozzi estraggono vapore che viene utilizzato nella produzione di energia geotermoelettrica; è situata nel Comune di Monteverdi Marittimo (PI).

#### Progetto di modifica previsto

Gli interventi previsti dal progetto in esame hanno lo scopo di migliorare ed adeguare le performance di affidabilità e di sicurezza del box impiantistico, che ospita all'interno i quadri elettrici e di automazione dell'impianto di trattamento del fluido geotermico a boccapozzo, attraverso la sostituzione del box e la realizzazione delle vie cavo completamente nuove dopo circa 30 anni di servizio.

Gli interventi previsti ricadono per la quasi totalità all'interno della recinzione perimetrale esistente della postazione "Canneto 4", e prevedono:

- l'installazione del nuovo box in posizione diversa rispetto a quello da sostituire;



---

- la realizzazione delle vie cavo completamente nuove.

Entrambi gli interventi permettono alla postazione di continuare ad esercitare l'impianto anche durante il periodo di approntamento delle nuove opere. La commutazione di connessione tra il vecchio ed il nuovo impianto verrà eseguita al completamento dei nuovi interventi previsti.

In particolare saranno realizzate le seguenti opere:

- scavo di dimensioni orientative 8m x 3.5m x 0.20m destinato ad accogliere la platea di appoggio del nuovo box ospitante i quadri elettrici e di automazione;
- getto della soletta in c.a. di cui al punto precedente;
- scavi a sezione obbligata di dimensioni 0.50mx1.00m destinati ad ospitare i cavidotti realizzati mediante la posa di una o più tubazioni in PEAD corrugato di diametro 120-160mm.
- realizzazione del letto di posa dei cavidotti mediante la stesura di uno strato di 10cm di sabbia o sabbione di cava;
- posa dei cavidotti di cui al punto precedente;
- rinfilanco e ricopertura, al disopra dei cavidotti per un ulteriore strato di 10cm di sabbia o sabbione di cava;
- riempimento dello scavo mediante riutilizzo del materiale precedentemente scavato. Il materiale di scavo eccedente verrà conferito a discarica.;
- posa dei cavi elettrici all'interno dei cavidotti tra il nuovo box ospitante i quadri elettrici di alimentazione ed automazione e le varie utenze o strumentazioni di controllo/automazione;
- disconnessione e rimozione del vecchio sistema di alimentazione ed automazione;
- connessione finale ed avviamento del nuovo sistema di alimentazione ed automazione.

Il proponente fornisce un'indicazione circa la durata delle attività di realizzazione in progetto, compatibilmente con il rilascio delle autorizzazioni da parte delle Autorità competenti, che si svilupperanno in un arco temporale di circa 6 mesi.

### Considerazioni del proponente

Il proponente, a supporto - a suo avviso - della non sostanzialità del progetto di modifica, prende in esame i criteri di cui all'art. 58, comma 3, lettere a), b), c), d), e) della L.R. 10/2010, quanto previsto dall'art. 5 c.1 lettere l) e l bis) del D.lgs. 152/2006 nonché della lett. t) punto 8. dell'All. IV al medesimo decreto.

Con riferimento alla lettera a), viene evidenziato che le attività in oggetto non alterano le caratteristiche di funzionamento del campo geotermico e delle centrali geotermiche, in quanto gli interventi sono mirati ad incrementare l'affidabilità dei sistemi di alimentazione e controllo dell'impiantistica geotermica presente sulla postazione, garantendo un esercizio dell'impianto nel rispetto delle norme di sicurezza.

Le varie tipologie di intervento previste non comportano variazioni a piani, programmi, impianti o progetti approvati e non comportano altresì variazioni delle loro caratteristiche o del loro funzionamento, ovvero un loro potenziamento, che possano produrre effetti negativi sull'ambiente (o sulla salute umana). Non si prevedono impatti ambientali significativi e negativi.

Con riferimento alla lettera b), viene evidenziato che le modifiche descritte non determinano un cambiamento di localizzazione in area non contigua, in quanto verranno eseguite per la quasi totalità all'interno della recinzione della postazione esistente, come rappresentato nella (TAVV. 1-2-3).

Con riferimento alla lettera c), viene specificato che gli interventi non determinano un cambiamento di tecnologia in quanto sono finalizzati a migliorare la qualità e l'affidabilità nel tempo ed a incrementare la



sicurezza per il personale di esercizio e manutenzione dell'impiantistica di alimentazione elettrica ed automazione esistente.

Con riferimento alla lettera d), viene specificato che l'adeguamento in oggetto non determina un incremento significativo di dimensioni in quanto gli interventi proposti ricadono all'interno dell'area già occupata dall'impiantistica della postazione esistente, come rappresentato negli elaborati grafici allegati (TAVV. 1-2-3).

Con riferimento alla lettera e), viene specificato che gli interventi proposti non determinano un incremento significativo dei fattori d'impatto, in quanto non creano nuovi punti di emissione in atmosfera né incrementano in alcun modo le quantità emesse rispetto a quanto già autorizzato.

#### Conclusioni: Valutazione preliminare del progetto di modifica

Esaminando le norme, i piani ed i programmi pertinenti con le opere in esame – per quanto qui di interesse - si evince quanto segue:

secondo il Piano di Indirizzo Territoriale Regionale con valenza di Piano Paesaggistico (PIT-PPR), di cui alla D.C.R. n. 37 del 27 marzo 2015, le aree in esame non ricadono in zone tutelate dal vincolo paesaggistico di cui al D.lgs.42/2004, art.136 e art.142;

le aree di progetto sono interessate da vincolo idrogeologico ex R.D. 3267/1923 e l.r. 39/2000;

le aree di progetto non ricadono in Aree naturali protette o Siti della rete Natura 2000, Siti proposti - pSIC e siti di interesse regionale (sir).

Tutto ciò premesso, visti:

- l'art. 5 comma 1 lettere l) ed l-bis) nonché l'art. 6 comma 9 e comma 9-bis del D.lgs.152/2006;
- l'art.39 comma 3, l'art. 43 comma 2 e l'art.45 della L.R. 10/2010;
- l'art. 58 della L.R. 10/2010;
- la lettera v) dell'Allegato III alla parte Seconda del D.Lgs 152/2006;
- la lettera t) del punto 8. dell'Allegato IV alla parte Seconda del D.Lgs. 152/2006;

visti i principi di prevenzione e di precauzione di cui all'art. 3-ter del d.lgs.152/2006;

vista la documentazione complessivamente presentata dal proponente;

dato atto che l'intervento in esame è relativo ad interventi di modifica delle vie dei cavi esistenti, connesse con l'impiantistica di boccapozzo e sostituzione del box contenente i quadri elettrici e di automazione sulla postazione di perforazione "Canneto 4";

considerato che il progetto non comporta modifica alle caratteristiche ed al funzionamento delle attività di coltivazione geotermica né un loro potenziamento. Inoltre il progetto di modifica:

- non determina un cambiamento di localizzazione rispetto alle attività geotermiche già realizzate ed in precedenza autorizzate;
- non determina un cambiamento di tecnologia rispetto alle attività già realizzate ed in precedenza autorizzate;
- non determina un incremento di dimensioni rispetto alle attività già realizzate ed in precedenza autorizzate;
- non è prevedibile un incremento dei fattori d'impatto rispetto all'assetto geotermico attuale;



rilevato che tale modifica ha come obiettivo di migliorare la qualità e l'affidabilità nel tempo dell'impiantistica di alimentazione elettrica ed automazione esistente ed incrementare la sicurezza per il personale di esercizio e di manutenzione;

si ritiene in conclusione che la modifica in esame sia non sostanziale, ai sensi dell'art. 6 comma 9 e comma 9-bis del D.Lgs. 152/2006 e dell'art. 58 della L.R. 10/2010, rispetto al progetto geotermico già realizzato ed in precedenza autorizzato e che pertanto non debba essere sottoposto alla procedura di verifica di assoggettabilità.

Si ritiene opportuno ricordare al proponente quanto segue:

- nell'ambito dei documenti di salute e di sicurezza di cui al D.Lgs. 624/1996 e D.Lgs. 81/2008, di prendere in esame i rischi per gli addetti e le misure di prevenzione in relazione alle operazioni da effettuare; tenere conto della possibile presenza di materiali contenenti amianto;
- qualora dovessero verificarsi sversamenti accidentali, il contenimento e la rimozione delle sostanze sversate e l'attivazione delle procedure di cui all'art. 242 del D.lgs. 152/2006 e seguenti. In caso di ritrovamento di matrici inquinate, l'attivazione delle misure di prevenzione di cui alla parte quarta del D.lgs.152/2006;
- il rispetto dei valori limite previsti dal Piano comunale di classificazione acustica, fatta salva la possibilità per il proponente di chiedere al Comune una deroga acustica per lo specifico cantiere e per la specifica attività rumorosa, privilegiando comunque la messa in opere di misure di mitigazione.

Si ricorda che, al momento della scadenza della concessione geotermica "Canneto", come disciplinata dal D.Lgs. 22 del 11/02/2010, art. 7, comma 3, sarà necessario prendere in esame le procedure ambientali già svolte da parte delle opere facenti parti delle attività di coltivazione geotermica della concessione in esame, al fine di accertare la necessità del previo svolgimento di una procedura di VIA postuma, ai sensi dell'art. 43 , comma 6 della L.R. 10/2010.

\*\*\*

Il presente parere è riferito esclusivamente alle procedure di valutazione di impatto ambientale; è fatto salvo quanto previsto dalla restante normativa ambientale. Quanto sopra non esonera il proponente dall'acquisizione dei titoli abilitativi previsti dalle disposizioni normative vigenti.

Si informa il proponente che il presente parere sarà pubblicato sul sito web regionale <https://www.regione.toscana.it/-/pareri-su-modifiche-progettuali>, in applicazione dell'art.6 comma 9 del d.lgs. 152/2006.

Per ogni informazione riguardo alla presente valutazione può essere fatto riferimento a:

- Giovanna Bogni tel. 0554382231, email: [giovanna.bogni@regione.toscana.it](mailto:giovanna.bogni@regione.toscana.it)
- Lorenzo Galeotti tel 055 4384384, e-mail: [lorenzo.galeotti@regione.toscana.it](mailto:lorenzo.galeotti@regione.toscana.it)

La Responsabile  
Arch. Carla Chiodini

gb/